



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Prot..... del

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili Amministrativi
di Dipartimento

Al Dirigente Area Servizi
Economici e Finanziari

LORO SEDI

OGGETTO: Nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca – Note esplicative

Con decreto rettorale n 68910 (550) del 14 maggio 2020 è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr550_2020_conferimento_assegni_ricerca.pdf)

Con la presente nota si vogliono evidenziare le principali novità introdotte e fornire le prime indicazioni operative.

L'art. 3 c. 2 del nuovo Regolamento prevede che l'importo massimo dell'Assegno di ricerca sia stabilito dal Senato Accademico acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, nella seduta del 29 aprile 2020, il Senato Accademico ha deliberato i seguenti importi:



	IMPORTO ANNUO	LORDO PERCIPIENTE ANNUO	COSTO ANNUO (Struttura)	netto MENSILE
ASSEGNO DI RICERCA SENZA REQUISITO DOTTORATO	IMPORTO MINIMO	19.367,00	23.786,76	1.429,76
	IMPORTO MASSIMO	21.500,00	26.407,20	1.587,20
ASSEGNO DI RICERCA CON REQUISITO DOTTORATO	IMPORTO MINIMO	19.367,00	23.786,76	1.429,76
	IMPORTO MASSIMO	27.000,00	33.161,40	1.993,27
MOBILITY ALLOWANCE*	IMPORTO MASSIMO	6.000,00	7.369,20	442,95

* integrazione da corrispondere nel caso sia prevista espressamente dal bando, il quale deve avere come requisito di accesso il titolo di dottore di ricerca o equivalente, esclusivamente nel caso in cui il vincitore sia un ricercatore residente all'estero ed in possesso del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente conseguito all'estero

Le principali differenze rispetto al passato sono pertanto le seguenti:

- possono essere banditi Assegni di ricerca che non prevedono come requisito di accesso il possesso del titolo di dottore di ricerca per un importo lordo percipiente compreso tra € 19.367,00 e € 21.500,00;
- è stata introdotta la possibilità di prevedere nei bandi un'integrazione dell'importo dell'assegno (mobility allowance) da corrispondere esclusivamente nel caso in cui il vincitore sia un ricercatore residente all'estero ed in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente e nel



caso in cui il bando preveda come requisito di accesso il possesso del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente conseguito all'estero. L'importo indicato in tabella di 6.000 euro lordo percipiente costituisce la somma massima erogabile annualmente, è quindi possibile prevedere anche importi inferiori.

Il nuovo regolamento (art. 9) prevede l'adozione di una procedura informatica per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e per la loro gestione. Al riguardo si fa presente che è in fase di sperimentazione presso alcuni dipartimenti un apposito applicativo elaborato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Una volta conclusa positivamente la sperimentazione si provvederà al rilascio dell'applicativo per tutte le strutture.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle selezioni si sottolinea che, fino al momento in cui non sarà possibile effettuarle in presenza, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle Linee guida in materia adottate con D.R. 471 del 9.4.2020.

Sempre l'art. 9 prevede espressamente che, per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice abbia a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili a titoli, pubblicazioni e curriculum del candidato e 40 punti al colloquio per gli assegni di tipo b). I punti sono attribuiti secondo i criteri determinati nel bando. Sempre nel bando devono essere definiti i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli e nel colloquio per essere considerati idonei e la possibilità, in caso di rinuncia o revoca, che i posti resisi disponibili possano essere assegnati ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria per una durata comunque non inferiore a 12 mesi e compatibilmente con le risorse disponibili.

Le date di decorrenza degli Assegni sono stabilite al 1° di ogni mese dell'anno. Gli Assegni di ricerca sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno e alle



stesse condizioni del contratto originario, su richiesta dal responsabile della ricerca a seguito di una positiva valutazione dell'attività svolta dall'assegnista oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio. Il rinnovo è disposto con decreto del Direttore dell'Unità amministrativa sede della ricerca.

L'art. 13 ribadisce quanto già previsto nel vecchio regolamento in merito alla possibilità di conferire un contratto per Assegno di ricerca senza espletare la selezione, recependo i risultati di quella effettuata dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione. Viene però richiesto che la selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento sia stata svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.

L'art. 21 richiama il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario per disciplinare i risultati della ricerca suscettibili di un diritto di esclusiva. A tal fine è stato inserito nel fac-simile di contratto un apposito articolo che obbliga l'assegnista a mantenere riservate le informazioni, i dati e il materiale di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'assegno.

Al fine di semplificare le procedure amministrative è stato redatto un unico fac simile di bando, al posto dei due in precedenza adottati, che si allega alla presente e che è comunque disponibile sul sito web di Ateneo (<https://www.unifi.it/p11786.html>).

Il Dirigente

dott. Simone Migliarini